



Direzione Generale

Dirigente: Dott. Aldo URRU

Modifica Regolamento per il funzionamento del Consiglio degli Studenti

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30.12.2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università;
- VISTO** il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con decreto rettorale del 28.03.2022, n. 305 pubblicato in G.U. - serie generale - n. 88 del 24 aprile 2022;
- VISTO** il Regolamento per il funzionamento del Consiglio degli Studenti, emanato con decreto rettorale del 08 maggio 2013, così come da ultimo modificato dal decreto rettorale del 5 ottobre 2022, n. 869;
- CONSIDERATO** che il Comune di Cagliari, con comunicazione Prot. n. 156047 del 25/06/2024, ha richiesto al Consiglio degli Studenti la designazione di due (2) rappresentanti del Consiglio stesso in relazione alla costituzione della Consulta dei Giovani del Comune di Cagliari, di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 154/2023;
- PRESO ATTO** che il Consiglio degli Studenti ha deliberato l'approvazione della modifica del Regolamento volta ad introdurre la disciplina relativa alla *Designazione dei rappresentanti per la Consulta dei Giovani del Comune di Cagliari*;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2024 con le quali viene approvata la modifica del testo del regolamento ed espresso parere favorevole;
- RAVVISATA** quindi la necessità di procedere con l'emanazione del Regolamento sopra citato;

DECRETA

- Articolo 1.** A decorrere dalla data del presente decreto, è emanato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio degli Studenti, così come modificato dall'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.
- Articolo 2.** Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito web di Ateneo.

Visto

Il Direttore Generale

IL RETTORE

Prof. Francesco Mola

(sottoscritto con firma digitale)



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Consiglio degli studenti è l'organismo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo.
2. Il Consiglio è organo consultivo e propositivo in materia di:
 - a) attività e servizi didattici;
 - b) diritto allo studio;
 - c) attività formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.
3. Il Consiglio esprime parere obbligatorio su:
 - a) la determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti;
 - b) le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse all'erogazione di servizi.
4. Il Consiglio degli studenti può inoltre esprimere parere sul documento di programmazione triennale e sul bilancio di Ateneo.
5. Qualora le proposte e i pareri del Consiglio degli studenti di cui al comma 3 non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono essere motivate.
6. Almeno due volte all'anno, e comunque quando 1/3 dei componenti lo richieda, il Consiglio si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
7. Il Consiglio dura in carica due anni, elegge al proprio interno un Presidente e può eleggere una Giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.
8. L'Università garantisce al Consiglio degli studenti il supporto necessario all'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 2 – Composizione

1. Il Consiglio è composto:
 - a) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico;
 - b) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione;
 - c) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Nucleo di Valutazione;



- d) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato per lo Sport Universitario;
- e) dal rappresentante degli studenti eletto nell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- f) dagli studenti eletti nei primi tre seggi in ciascun Consiglio di Facoltà;
- g) da due dottorandi e/o specializzandi eletti dai dottorandi e specializzandi in occasione delle elezioni delle altre rappresentanze studentesche.

Articolo 3 - Organi

1. Sono organi del Consiglio degli Studenti:

- a) il Presidente;
- b) l'Ufficio di Presidenza.

Articolo 4 - Presidente

1. Il Presidente è eletto, con scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella successiva, dal Consiglio degli Studenti.

2. In caso di mancata elezione, anche nella seconda votazione, si procederà immediatamente al ballottaggio tra i due studenti che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane.

3. Il Presidente:

- a) rappresenta il Consiglio degli Studenti all'interno ed all'esterno dell'Università;
- b) convoca e presiede il Consiglio;
- c) assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio, osservando e facendo osservare il regolamento;
- d) dirige la discussione, stabilendo le modalità di votazione e accertandone il risultato;
- e) mantiene l'ordine e, qualora sia necessario, sospende la seduta;
- f) nomina il Vicepresidente.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Presidente è coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza costituito dal Vicepresidente e da 3 studenti eletti dal Consiglio con voto limitato a due nominativi.



L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nella predisposizione dell'o.d.g. e nella istruttoria delle pratiche.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento o, qualora questo decada, fino a nuove elezioni dello stesso.

Articolo 5 - Commissioni

1. Qualora lo ritenga opportuno il Consiglio può istituire Commissioni composte da un massimo di 7 membri, garantendo la presenza nelle stesse di eventuali minoranze.

2. Il numero dei componenti, la durata ed i compiti delle Commissioni sono fissati dal Consiglio degli Studenti, che prevede, inoltre, un responsabile per ciascuna di esse.

Articolo 6 - Convocazione

1. Il Consiglio degli Studenti è convocato dal Presidente. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della riunione con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno. Eventuale documentazione deve essere allegata alla convocazione o, quanto meno disponibile per tutti i componenti all'inizio della seduta.

2. Il Presidente è tenuto a convocare l'adunanza se ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio. Nei casi di urgenza l'avviso della convocazione deve essere trasmesso almeno 48 ore prima dell'inizio della riunione e deve riportare la motivazione dell'urgenza.

Articolo 7 - Ordine del giorno

1. Gli argomenti su cui il Consiglio degli Studenti è chiamato a deliberare devono essere previsti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente di concerto con l'Ufficio di Presidenza.

2. Nell'ordine del giorno devono essere inclusi gli argomenti, richiesti dal Rettore o da almeno cinque componenti del Consiglio, di cui sia stata data comunicazione al Presidente, in forma scritta, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

3. All'inizio di ogni seduta ciascun componente ha la facoltà di proporre al presidente una mozione di ordine con cui inserire, tra i temi in discussione, un argomento urgente non previsto nell'ordine del giorno, ovvero variare l'ordine cronologico degli argomenti in discussione.



Articolo 8 - Seduta Telematica

1. Il Presidente può, per ragioni di opportunità ed urgenza, che devono essere esplicitate nell'atto di convocazione, assumere delibere per via telematica, ad esclusione delle materie relative alle nomine e designazioni negli organi accademici definiti dallo statuto. Nell'atto di convocazione deve essere indicato il giorno e l'arco temporale entro il quale va esercitato il diritto di voto. Il voto si esprime attraverso una e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'atto di convocazione. Il mancato invio della e-mail viene formalmente rilevato come assenza ingiustificata. L'ufficio ricevente deve, alla scadenza del termine indicato per l'esercizio del diritto di voto, comunicare ai consiglieri il risultato della votazione. Il verbale della seduta deve essere ratificato dal Consiglio nella riunione immediatamente successiva.
2. In caso di necessità e urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del consiglio, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Articolo 9 - Partecipazione di esterni.

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti, può invitare alle sedute del Consiglio il Rettore, il Direttore Generale, altri soggetti in qualità di esperti su tematiche all'o.d.g. e rappresentanze di studenti che ne facciano richiesta con le dovute motivazioni.

Articolo 10 - Validità sedute e deliberazioni

1. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Nel computo per determinare tale maggioranza non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato la loro assenza dandone giustificazione, in forma scritta o via fax o via posta elettronica al Presidente.
2. Le votazioni, salvo i casi in cui sia diversamente previsto, avvengono con voto palese, per alzata di mano o con appello nominale dei consiglieri.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto o i Regolamenti prescrivano una maggioranza diversa. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal Vicepresidente. Ogni consigliere che intenda puntualizzare a verbale la propria posizione dovrà produrre l'intervento per iscritto al segretario



verbalizzante. In occasione della ratifica del verbale nella seduta successiva, il Presidente, senza che sia necessaria la lettura del verbale preventivamente inviato, ratifica il verbale d'ufficio se non sono formulati rilievi da parte dei componenti.

5. Con riferimento ad argomenti per i quali sussistono motivi di urgenza, verrà redatto un documento di sintesi a firma del Presidente e del Segretario, da ratificare successivamente.

Articolo 11 - Assenze e Giustificazioni

1. La partecipazione al Consiglio degli Studenti giustifica il consigliere dalle eventuali attività didattiche concomitanti.
2. Durante il corso di un anno, a partire dalla prima seduta del Consiglio, un consigliere può fare massimo tre assenze non giustificate, pena la decadenza dall'incarico.
3. Il Consiglio degli Studenti orienta tutti gli studenti nominati nei vari organi a rispettare il vincolo delle tre assenze non giustificate annuali.

Articolo 12 - Designazione dei rappresentanti per la Consulta dei Giovani del Comune di Cagliari

1. Il Consiglio degli Studenti elegge, con scrutinio segreto, due membri come rappresentanti nella Consulta dei Giovani del Comune di Cagliari.
2. La votazione per la designazione dei rappresentanti nella Consulta dei Giovani si svolge durante una seduta del Consiglio degli Studenti convocata appositamente.
3. Per i requisiti per i candidati alla Consulta si rimanda all'articolo 4, comma 1, del Regolamento per l'istituzione della Consulta dei Giovani del Comune di Cagliari. Le candidature che non rispettino i requisiti previsti saranno considerate invalide.
4. Gli studenti che intendono candidarsi per la Consulta dei Giovani devono presentare la propria candidatura al Presidente del Consiglio entro 48h dalla votazione. Alla candidatura deve essere allegata una breve presentazione del candidato, che includa nome, cognome, età, residenza e una sintetica descrizione delle motivazioni che lo spingono a candidarsi.
5. Ogni membro del Consiglio degli Studenti ha diritto ad esprimere una singola preferenza.
6. I due candidati che ottengono il maggior numero di voti sono eletti come rappresentanti del Consiglio degli Studenti nella Consulta dei Giovani.



7. In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti nel ballottaggio viene eletto. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane. Il ballottaggio viene effettuato nella medesima seduta del Consiglio.

8. In caso di dimissioni, decadenza o revoca dal Consiglio degli Studenti di un rappresentante nella Consulta dei Giovani, il Consiglio procede a una nuova votazione per eleggere il suo sostituto. Questo rimane in carica per il periodo residuo del mandato del rappresentante dimesso, decaduto o revocato.

Articolo 13 - Norma finale

1. Il presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio entra in vigore successivamente all'emanazione del Decreto Rettorale.

2. Le modifiche al Regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.